PASSARETTI
TAX & CORPORATE FINANCE

La Scissione – aspetti contabili

Circolare Operativa (Codice Civile, OIC)

Premessa

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire un'analisi sistematica e operativa degli aspetti contabili delle operazioni di scissione (totale e parziale), con particolare attenzione alla contabilizzazione delle differenze da concambio e annullamento.

Il documento è impostato come guida di lavoro per la fase di pianificazione e per la fase di contabilizzazione. In ciascuna sezione sono riportati: (i) il razionale civilistico, (ii) l'impostazione contabile secondo i principi OIC, (iii) indicazioni applicative ed esempi pratici.

1 Aspetti Contabili

Per l'analisi degli aspetti contabili della scissione, è necessario distinguere il caso di scissione totale da quello di scissione parziale. Infatti:

in caso di **scissione totale**: le scritture contabili che effettua la società scissa sono assimilabili a quelle previste per l'estinzione di una società (in effetti la società scissa che si estingue deve procedere alla chiusura di tutti i conti relativi agli elementi patrimoniali ripartendoli tra le varie società beneficiarie);

in caso di **scissione parziale**: la società scissa resta in vita seppur con un patrimonio decurtato. In questo caso, la società scissa dovrà stornare dalla propria contabilità gli elementi attivi e passivi che sono stati trasferiti alle beneficiarie, con conseguente riduzione del proprio capitale netto (riserve o capitale sociale).

Così come per la fusione, l'operazione di scissione può comportare la rilevazione nella contabilità delle società beneficiarie delle c.d. "differenze di scissione" (avanzo e/o disavanzo da concambio e/o da annullamento).

Da un punto di vista contabile, le differenze di scissione rappresentano delle "poste di pareggio" e sono generate dal consolidamento dei valori contabili delle attività e delle passività trasferite in capo alla società beneficiaria. In particolare, nella contabilità di quest'ultima si avranno:

differenze di annullamento: quando la società beneficiaria (che non può mai essere di nuova costituzione) possiede una partecipazione nel capitale sociale della scissa;

differenze da concambio: quando la società beneficiaria (che può essere in questo caso anche di nuova costituzione) non possiede una partecipazione totalitaria nella scissa (e, di conseguenza, deve effettuare un aumento di capitale sociale da destinare ai soci della scissa).

Nell'ipotesi di scissione con almeno una società beneficiaria necessariamente già esistente può dunque presentarsi una differenza da annullamento in misura corrispondente alla differenza tra i valori contabili patrimoniali scissi incorporati dalla società beneficiaria (per la frazione corrispondente alla percentuale di partecipazione della società beneficiaria nella società scissa) e il valore della partecipazione nella società scissa detenuta dalla società beneficiaria (per la frazione che deve essere annullata).

In particolare questa differenza può essere:

- positiva: nel momento in cui i valori contabili come sopra definiti eccedono il valore della suddetta partecipazione (avanzo di scissione da annullamento);
- negativa: nell'ipotesi contraria (disavanzo di scissione da annullamento).

Viceversa, la differenza da concambio è pari alla differenza tra i valori contabili patrimoniali scissi incorporati dalla società beneficiaria (per la frazione corrispondente alla percentuale di partecipazione dei soci diversi dalla società beneficiaria nella società scissa) e il valore dell'aumento di capitale sociale della società beneficiaria destinato ai soci della società scissa.

Questa differenza può essere:

- positiva: nel momento in cui i valori contabili come sopra definiti eccedono il valore dell'aumento di capitale (avanzo di scissione da annullamento);
- negativa: nell'ipotesi contraria (disavanzo di scissione da annullamento).

Con riferimento alle possibili cause che finiscono per originare le differenze in oggetto, occorre considerare che:

- il disavanzo da annullamento può essere originato da un costo di acquisto della partecipazione superiore al suo valore contabile per la presenza di maggiori valori correnti dei beni e/o dell'avviamento, per il compimento di un cattivo affare o per effetto di rivalutazioni economiche o monetarie della partecipazione;
- l'avanzo di annullamento può trovare giustificazione nel compimento di buon affare, nella presenza di un badwill o può verificarsi per effetto di rivalutazioni dei beni della partecipata;
- la differenza di scissione da concambio (sia positiva sia negativa) deriva dal fatto che il rapporto tra i capitali economici delle società partecipanti alla scissione non rispecchia il rapporto tra i rispettivi patrimoni netti contabili.

In caso di disavanzo da annullamento, è ammessa la possibilità di imputare questa differenza agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per il residuo e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426 del c.c., ad avviamento. Ciò non vale nel caso in cui il disavanzo derivi da perdite o da un eccesso di costo (cattivo affare). In quest'ultima ipotesi, infatti, il disavanzo deve essere imputato riduzione del patrimonio netto post scissione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico.

Le medesime considerazioni valgono anche per il disavanzo da concambio. Nello specifico:

- nella misura in cui al disavanzo da concambio sia attribuibile il significato economico di "esteriorizzazione contabile del surplus di plusvalori latenti della scissa", sarà possibile imputare lo stesso ad incremento del valore contabile degli elementi dell'attivo e del passivo che la beneficiaria ha ricevuto dalla scissa e, per l'eventuale eccedenza, ad avviamento;
- diversamente, nella misura in cui al disavanzo da concambio non dovesse essere attribuibile uno specifico significato economico, esso dovrà essere imputato a riduzione del patrimonio netto o a conto economico.

Viceversa, l'eventuale avanzo da annullamento:

- deve essere contabilizzato come una voce di patrimonio netto nel caso in cui rappresenti effettivamente l'esteriorizzazione dell'accrescimento patrimoniale derivante da un "buon affare" realizzato dalla beneficiaria in sede di acquisizione della partecipazione (assimilabile dal punto di vista concettuale all'utile dell'operazione precedentemente inespresso);
- nel caso in cui non sia riconducibile ad un "buon affare" compiuto dalla beneficiaria, quanto piuttosto alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile della scissa rispetto al suo valore effettivo, dovrà essere imputato:
    - ove possibile: a decremento del valore contabile degli elementi dell'attivo (o a incremento del valore contabile degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile dalla società scissa alla società beneficiaria;
    - in alternativa: nel passivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria, tra i fondi rischi ed oneri.

Infine, l'avanzo da concambio rappresenta una riserva assimilabile alla "riserva sovraprezzo azioni" oppure ad una generica riserva di capitale. Pertanto, l'intero importo dell'avanzo è iscritto in una specifica riserva ("Riserva avanzo di scissione") oppure, se dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi rischi ed oneri.

Si ricorda che, per effetto dell'operazione di scissione, possono determinarsi contemporaneamente differenze da concambio e differenze da annullamento, oppure soltanto una di queste differenze. Tuttavia, ciascuna differenza di scissione deve essere contabilizzata separatamente, senza procedere a compensazioni.

1.2 Le Scritture Contabili Di Scissione

Nel caso di scissione totale, le scritture contabili che deve effettuare la società scissa sono assimilabili a quelle previste per l'estinzione di una società. In particolare la società scissa che si estingue deve procedere alla chiusura di tutti i conti relativi agli elementi patrimoniali ripartendoli tra le varie società beneficiarie. Nello specifico:

- nel caso in cui non sia prevista la retrodatazione degli effetti contabili della scissione: la situazione contabile che la società scissa deve redigere con riferimento alla data di efficacia reale della scissione si configura come un vero e proprio bilancio infrannuale;
- in caso di retrodatazione degli effetti contabili della scissione: i fatti di gestione della società scissa sono direttamente imputabili alla contabilità delle società beneficiarie già a partire dalla data di retroazione degli effetti. Pertanto:
    - la società scissa deve predisporre tante situazioni contabili di chiusura quante sono le società beneficiarie, nelle quali sono evidenziati i saldi patrimoniali ed i saldi di conto economico che devono essere recepiti nella contabilità delle società beneficiarie (in questa ipotesi la società scissa non deve rilevare le scritture di assestamento, in quanto non si è in presenza della chiusura di una frazione di esercizio autonoma, bensì di un mero trasferimento di fatti di

gestione che sono già di pertinenza contabile dell'esercizio delle singole società beneficiarie a cui gli stessi sono riconducibili);

- le "differenze di scissione" devono essere determinate facendo riferimento al patrimonio netto contabile della società scissa alla data in cui sono stati fatti retroagire gli effetti contabili della scissione.

In caso di scissione parziale, la società scissa:

- deve limitarsi a stornare dalla propria contabilità gli elementi attivi e passivi trasferiti alle beneficiarie e conseguentemente ridurre il capitale netto;
- deve rilevare le "scritture di assestamento" relative agli elementi dell'attivo e del passivo che confluiscono nel patrimonio scisso con riferimento alla data in cui l'operazione esplica i propri effetti contabili.

Il differenziale esistente tra i valori contabili dell'attivo e del passivo confluiti nel patrimonio scisso (così come risultanti alla data di efficacia della scissione dopo l'effettuazione delle relative "scritture di assestamento") rappresenta l'entità della riduzione del patrimonio netto contabile che deve essere rilevato dalla società scissa. A livello operativo si ricorda che:

- i conti relativi alle attività e passività trasferite devono essere accreditati e addebitati utilizzando in contropartita il conto "società beneficiaria c/scissione";
- i conti accesi alle voci di patrimonio netto devono essere stornati utilizzando in contropartita il conto "capitale netto di scissione";
- i conti transitori "società beneficiaria c/scissione" e "capitale netto di scissione" si chiudono poi reciprocamente.

Viceversa, con riferimento alle società beneficiarie, il perfezionamento dell'operazione di scissione comporta l'iscrizione, nello Stato patrimoniale, di tutte le attività e di tutte le passività che, conformemente a quanto previsto dal progetto di scissione, risultano ad esse destinate. Nello specifico:

- i valori contabili che ciascuna società beneficiaria (sia preesistente sia di nuova costituzione) deve recepire sono i medesimi che risultano dalla situazione contabile di chiusura redatta in pari data dalla società scissa. Gli elementi patrimoniali trasferiti devono essere iscritti nella contabilità delle società beneficiarie "a saldi aperti", ovvero indicando sia l'elemento dell'attivo patrimoniale al lordo dei relativi fondi, sia il fondo di ammortamento e/o l'eventuale fondo svalutazione;
- l'iscrizione o l'aumento di capitale sociale sono annotati utilizzando come contropartita conti transitori intestati ai soci della scissa per le quote o azioni di loro spettanza (ad esempio "soci c/sottoscrizioni");
- l'apporto delle attività e delle passività da parte della scissa è rilevato con contropartita il conto "società scissa c/scissione". In questa sede verranno evidenziante anche le differenze di scissione (avanzi o disavanzi);
- i conti transitori ("soci c/sottoscrizioni" e "società scissa c/scissione") sono chiusi reciprocamente.

Esempio 1: Scissione Totale Retrodatata

Nel corso del 2026 la società A si scinde dividendo la propria azienda in due rami che vengono trasferiti a B e C. Queste ultime non possiedono partecipazioni in A.

Poiché la scissione è totale, le beneficiarie B e C sono preesistenti e la data di chiusura dell'ultimo esercizio della società scissa è la medesima di quella delle beneficiarie (31/12/2025), la scissione viene retrodatata ai fini contabili e fiscali al 1/1/2026.

Nel corso del 2026 la società continua a tenere la propria contabilità fino alla data di effetto giuridico della scissione (30/9/2026).

Alla data di effetto giuridico della scissione la scissa redige:

una situazione patrimoniale generale riportante i saldi di tutti i conti patrimoniali ed economici; tale situazione viene redatta senza effettuare le scritture necessarie per la rilevazione del reddito di periodo;

due situazioni patrimoniali sezionali riportanti i saldi dei conti patrimoniali ed economici relativi ai complessi aziendali trasferiti alle due beneficiarie.

Voci	**Società A**		**Attività, passività, costi e ricavi trasferiti** alla beneficiaria B		**Attività, passività, costi e ricavi trasferiti** alla beneficiaria C	
Fabbricati	400		220		180	
Impianti	800		500		300	
Magazzino	200		140		60	
Crediti	100		70		30	
Banche	20		10		10	
Cassa	10		6		4	
Capitale		400		200		200
Riserve		200		200		
Fondo T.F.R.		90		46		44
F.do amm.to		360		220		140
Debiti		260		120		140
Ricavi		1040		700		340
Acquisti	700		460		240	
Salari e stipendi	100		60		40	
Spese diverse	20		20		0	
Totale	**2.350**	**2.350**	**1.486**	**1.486**	**864**	**864**

Si riportano di seguito le scritture relative al trasferimento dalla scissa A alle beneficiarie B e C degli elementi patrimoniali ed economici e le scritture relative alla chiusura generale dei conti della scissa.

Scritture Contabili Della Società Scissa:

Per chiusura dei conti accesi ai valori trasferiti alla beneficiaria B

Diversi	**a**	**Diversi**		
Fondo T.F.R.			46	
Fondo Ammortamento			220	
Debiti			120	
Ricavi			700	
Società B c/scissione			400	
		Fabbricati		220
		Impianti		500
		Magazzino		140
		Crediti		70
		Banche		10
		Cassa		6
		Acquisti		460
		Salari e stipendi		60
		Spese diverse		20

Diversi	**a**	**Capitale netto di scissione**		**400**
Capitale			200	
Riserve			200	

Capitale netto di scissione a Soci c/scissione	400	400

Soci c/scissione a Società B c/scissione	400	400

Per chiusura dei conti accesi alla beneficiaria C

Diversi	**a**	**Diversi**		
Fondo T.F.R.			44	
Fondo Ammortamento			140	
Debiti			140	
Ricavi			340	
Società C c/scissione			200	
		Fabbricati		180
		Impianti		300
		Magazzino		60
		Crediti		30
		Banche		10
		Cassa		4
		Acquisti		240
		Salari e stipendi		40

Capitale a Capitale netto di scissione	200	200

Capitale netto di scissione a Soci c/scissione	200	200

Soci c/scissione a Società C c/scissione	200	200

Determinazione del rapporto di cambio

Le beneficiarie B e C devono effettuare un aumento di capitale sociale nella misura determinata dal rapporto di cambio. Trattandosi di scissione retrodatata contabilmente, per la determinazione delle differenze da concambio, occorre confrontare l'aumento di capitale con il valore contabile del complesso aziendale incorporato non comprensivo dell'utile o della perdita conseguiti nella frazione di periodo.

Determinazione del rapporto di cambio per la società beneficiaria B

Il rapporto di cambio è determinato in base al valore economico della società B e il valore economico del complesso aziendale di A da apportare a B.

Ipotizzando che:

- il valore economico di B sia 1.200;
- il valore economico del complesso aziendale di A scisso a favore di B sia di 2.800;

ai soci della scissa spetta una partecipazione pari al 70% del capitale sociale della beneficiaria B post scissione, in quanto:

2.800 : (2.800 + 1.200) = 70%

Tenuto conto che il capitale sociale di B ante scissione ammonta a 240, l'aumento di capitale sociale da attribuire ai soci di A ammonta a 560 ed è determinato come segue:

240 : (100% - 70%) – 240 = 560

Determinazione del rapporto di cambio per la società beneficiaria C

Il rapporto di cambio è determinato in base al valore economico della società C e il valore economico del complesso aziendale di A da apportare a C.

Ipotizzando che:

- il valore economico di C sia 600;
- il valore economico del complesso aziendale di A scisso a favore di C sia di 1.800;

ai soci della scissa spetta una partecipazione pari al 75% del capitale sociale della beneficiaria C post scissione, in quanto:

1.800 : (1.800 + 600) = 75%

Tenuto conto che il capitale sociale di C ante scissione ammonta a 100, l'aumento di capitale sociale da attribuire ai soci di A ammonta a 300 ed è determinato come segue:

100 : (100% - 75%) – 100 = 300

Scritture Contabili Delle Società Beneficiarie

Le beneficiarie B e C rilevano gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i costi e i ricavi ricevuti dalla scissa, nonché la differenza da concambio.

In particolare:

tenuto che l'aumento di capitale sociale di B è pari a 560, mentre il capitale netto trasferito alla stessa è pari a 400, B rileverà una differenza da concambio positiva pari a 160;

tenuto che l'aumento di capitale sociale di C è pari a 300, mentre il capitale netto trasferito alla stessa è pari a 200, C rileverà una differenza da concambio positiva pari a 100.

Non si realizzerà invece alcuna differenza da annullamento, dato che B e C non detengono alcuna partecipazione nella società scissa.

Società beneficiaria B

Soci c/sottoscrizioni	a Capitale sociale	560	560

Diversi	**a**	**Diversi**		
Fabbricati			220	
Impianti			500	
Magazzino			140	
Crediti			70	
Banche			10	
Cassa			6	
Acquisti			460	
Salari e stipendi			60	
Spese diverse			20	
Disavanzo da concambio			160	
		Fondo T.F.R.		46
		Fondo Ammortamento		220
		Debiti		120
		Ricavi		700
		Società A c/scissione		560

Società A c/scissione	a Soci c/sottoscrizioni	560	560

Società beneficiaria C

Soci c/sottoscrizioni	a	Capitale sociale	300	300

Diversi	**a**	**Diversi**		
Fabbricati			180	
Impianti			300	
Magazzino			60	
Crediti			30	
Banche			10	
Cassa			4	
Acquisti			240	
Salari e stipendi			40	
Disavanzo da concambio			100	
		Fondo T.F.R.		44
		Fondo Ammortamento		140
		Debiti		140
		Ricavi		340
		Società A c/scissione		300

Società A c/scissione	a	Soci c/sottoscrizioni	300	300

Scritture Contabili In Caso Di Scissione Parziale

Nel caso di scissione parziale le scritture contabili sono in parte simili a quelle sopra illustrate per la scissione totale.

Tuttavia:

- alla data di effetto della scissione, in relazione agli elementi patrimoniali trasferiti, dovranno essere effettuate le scritture di integrazione e di rettifica necessarie per imputare alla scissa i costi ed i ricavi di sua competenza relativi alle attività e passività scisse. Si ricorda infatti che in tale ipotesi non è possibile retrodatare gli effetti dell'operazione;
- il trasferimento dalla scissa alle beneficiarie degli elementi patrimoniali ad esse spettanti non comporta la chiusura di tutti i conti della scissa e la sua conseguente estinzione, ma soltanto una riduzione del suo patrimonio netto.

Esempio 2: Scissione Negativa

La società Alfa, antecedentemente all'operazione di scissione, presenta la seguente situazione patrimoniale:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività (permangono in capo alla società Alfa	160.000	Patrimonio netto	80.000
scissa)			
Attività (attribuite alla società Beta beneficiaria)	80.000	Debiti (permangono in capo alla società Alfa scissa)	60.000
		Debiti (attribuiti alla società Beta beneficiaria)	100.000
TOTALE EURO	**240.000**	**TOTALE EURO**	**240.000**

Le attività e le passività che nell'ambito dell'operazione di scissione sono attribuite alla società beneficiaria Beta sono le seguenti:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività (attribuite alla società Beta beneficiaria)	80.000	Debiti	100.000
Patrimonio netto negativo	20.000	Debiti	100.000
TOTALE EURO	**100.000**	**TOTALE EURO**	**100.000**

Gli elementi dell'attivo che vengono attribuiti alla società beneficiaria presentano un valore di mercato superiore al relativo valore contabile.

In particolare, il valore di mercato degli elementi dell'attivo è pari 128.000 euro (a fronte di un valore contabile pari a 80.000 euro). Di conseguenza, la relativa plusvalenza latente è quantificabile in misura pari a 48.000 euro (128.000 – 80.000). Da ciò consegue che:

- in base ai valori contabili: gli elementi trasferiti alla società Beta hanno un valore negativo pari a 20.000 euro (e ciò in quanto i debiti - pari a 100.000 euro - sono superiori alle attività oggetto di scissione che ammontano a 80.000 euro);
- in base ai valori reali: gli elementi trasferiti alla società Beta hanno un valore positivo pari a 28.000 euro (costituiti dalla differenza tra il valore di mercato degli elementi dell'attivo – pari a 128.000 euro ed i debiti – pari a 100.000 euro).

ATTIVITA’	VALORE CONTABILE	VALORE DI MERCATO
Beni patrimoniali	80.000	128.000
PASSIVITA’		
Debiti	100.000	100.000
PATRIMONIO NETTO	**(20.000)**	**28.000**

In questa ipotesi, nella propria contabilità, la società Alfa dovrà rilevare:

- il trasferimento di attività aventi un valore contabile pari a 80.000 euro;
- il trasferimento di passività aventi un valore contabile pari a 100.000 euro;
- l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto di 20.000 euro in base alla differenza tra le passività e le attività facenti parte del complesso patrimoniale assegnato.

In particolare, in partita doppia, occorrerà rilevare quanto segue:

Debiti	**a**	**Diversi**	100.000	
		Attività		20.000
		Riserva di Patrimonio Netto		180.000

Successivamente all’operazione di scissione, lo Stato patrimoniale della società Alfa sarà quindi il seguente:

ATTIVITA’		PASSIVITA’	
Attività residue	160.000	Patrimonio netto	80.000
Attività residue	160.000	Debiti	60.000
Attività residue	160.000	Riserva di Patrimonio netto	20.000
TOTALE	**160.000**	**TOTALE**	**160.000**

Nel bilancio della società beneficiaria, la differenza tra il patrimonio netto contabile negativo trasferito dalla scissa (pari a -20.000 euro) ed il patrimonio netto reale della società beneficiaria (pari a 28.000 euro) costituirà una posta contabile da iscrivere in qualità di “disavanzo di scissione” (48.000).

Lo Stato patrimoniale della società Beta sarà quindi il seguente:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività	80.000	Debiti	100.000
Disavanzo da scissione	48.000	Patrimonio netto	28.000
TOTALE	**128.000**	**TOTALE**	**128.000**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2506-quater del c.c., il disavanzo da scissione dovrà essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti e, per differenza e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2426, comma 1, n. 6, del codice civile, ad avviamento.

1.3 Il Bilancio Di Chiusura Della Scissa

La società scissa deve predisporre una situazione contabile di chiusura in corrispondenza della data da cui decorrono gli effetti giuridici della scissione.

Lo scopo principale del bilancio di chiusura è quello di consentire la verifica che le condizioni sulla base delle quali sono stati determinati i rapporti di cambio non siano completamente mutate nel tempo intercorrente tra la data di tale determinazione e l'effettiva operatività della scissione. I criteri di valutazione da adottare in sede di redazione delle situazioni patrimoniali di chiusura devono essere quelli ordinariamente utilizzati per la stesura del bilancio d'esercizio.

Nel caso in cui dovessero sussistere variazioni di "peso notevole" (cosicché i rapporti tra i valori dei patrimoni in precedenza determinati dovessero ritenersi di fatto sfalsati), gli amministratori dovranno convocare le assemblee delle società partecipanti alla scissione, in modo tale che la stessa possa essere revocata o rivista.

Nel caso in cui, viceversa, le variazioni dovessero essere di "lieve entità", gli eventuali differenziali positivi o negativi emersi (utile o perdite di periodo) devono essere attribuiti ai soci della società presso la quale si sono originati. Ciò potrebbe comportare la necessità di procedere a revisioni parziali nei rapporti di cambio o all'effettuazione di conguagli in denaro tra le società o tra i soci. A tale fine è opportuno prevedere un'apposita clausola nel progetto di scissione.

Il bilancio di chiusura rappresenta, inoltre, il collegamento con il bilancio di apertura, ed è necessario al fine di accertare la configurazione del patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria.

1.4 Il Bilancio Di Apertura Della Beneficiaria

Per bilancio di apertura si intende il bilancio che è compilato da ciascuna beneficiaria (sia essa preesistente o neo costituita) dopo l'operazione di scissione (totale o parziale) con riferimento alla data successiva a quella di effetto reale della scissione.

A livello operativo, il bilancio d'apertura deve essere trascritto nel libro degli inventari della nuova società.

In assenza di retrodatazione, il bilancio di apertura consiste in una situazione patrimoniale che non include né il conto economico (perché si tratta di una rilevazione patrimoniale straordinaria "una tantum" e non di un bilancio di periodo), né la nota integrativa.

Peraltro il Documento OIC n. 4 considera opportuno, a corredo del bilancio d'apertura, la redazione di una "nota esplicativa" che chiarisca ed illustri:

- i criteri di valutazione delle attività e passività;
- le rettifiche ed eliminazioni di "consolidamento";
- il trattamento contabile degli avanzi e disavanzi di scissione (soprattutto in caso di iscrizione di una posta a titolo di avviamento).

Ai fini della redazione dei bilanci di apertura, le beneficiarie devono procedere all'iscrizione dei saldi contabili dell'attivo e del passivo del patrimonio trasferito sulla base dei medesimi valori risultanti dal bilancio di chiusura della scissa redatto alla data di efficacia contabile della scissione, conformemente al principio di continuità dei valori contabili.

A tali fini nella prassi più comune si procede all'iscrizione nella contabilità della società beneficiaria non già di ogni singola registrazione, bensì direttamente dei soli "saldi di periodo", quali risultanti dai singoli conti movimentati.

L'iscrizione degli elementi patrimoniali trasferiti della società scissa nella contabilità della società beneficiaria ha luogo "a saldi aperti", ossia iscrivendo sia l'elemento dell'attivo al lordo del relativo fondo di ammortamento o di svalutazione, sia il predetto fondo.

Per effetto del consolidamento dei saldi contabili alla data di effetto della scissione, le beneficiarie preesistenti che intrattenevano rapporti con la scissa, devono procedere ad eliminare i saldi reciproci. In caso di retrodatazione contabile, il consolidamento dei conti riguarderà non soltanto i saldi contabili dei conti patrimoniali, ma anche di quelli economici.

Le società beneficiarie dovranno quindi procedere ad eliminare:

- i crediti e i debiti reciproci, in quanto tali voci si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile;
- tutti gli effetti economici e patrimoniali presenti nella contabilità relativa al patrimonio trasferito che si sono manifestati in dipendenza di operazioni intercorse tra società partecipanti alla scissione nel periodo compreso tra la data di efficacia contabile e quella di perfezionamento giuridico della stessa.

Ai fini della redazione del bilancio di apertura, occorre considerare che:

- le attività e passività non sono solo quelle iscritte nel bilancio di chiusura dell'azienda trasferita alla beneficiaria interessata, ma anche le altre relative all'azienda trasferita effettivamente esistenti alla data di efficacia della scissione, anche se non figuranti nel bilancio di chiusura della scissa;
- i valori di riferimento sono i medesimi valori contabili del bilancio di chiusura, rettificati dalle operazioni di consolidamento, ed i valori correnti iscritti in sostituzione del disavanzo da scissione;
- l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo effettuato sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra-contabili comporta l'iscrizione delle imposte differite ed anticipate.

Si ricorda tuttavia che la rivalutazione complessiva del patrimonio netto della società beneficiaria deve essere mantenuta nei limiti del disavanzo.

Qualora gli elementi patrimoniali provenienti dalla scissa non dovessero essere in grado di assorbire l'intero disavanzo di scissione, la differenza rappresenta un valore residuo per il quale non deve essere stanziata la fiscalità differita.

1.5 Il Primo Bilancio Della Beneficiaria Post – Scissione

Nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia dell'operazione. Se per effetto dell'operazione dovesse emergere un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alla nota integrativa occorrerà allegare i prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato all'operazione e la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

Si ricorda che non può esservi continuità o comparabilità tra il primo bilancio della beneficiaria post scissione con il bilancio della scissa, anche perché, nell'ultimo bilancio della scissa anteriore alla conclusione dell'operazione, le attività e passività relative all'azienda trasferita che a seguito della scissione figurano nel bilancio della beneficiaria non erano presentate distintamente da tutte le altre, né erano indicate distintamente in nota integrativa.

Conseguentemente, nel caso di beneficiaria neo-costituita, nessuna informazione comparativa dovrà essere esposta, mentre nel caso di beneficiaria preesistente, la comparazione avverrà con il suo precedente bilancio d'esercizio.